

RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, 04.12.2017

ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I "CENTRI SALUTE MENTALE" DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.

NUMERO	QUESITI	RISPOSTA
Quesito 45	E' possibile che all'interno dei Gruppi Appartamento possano coesistere utenti del Dipartimento di Salute Mentale con altri utenti non inviati dallo stesso Dipartimento.	Sì
Quesito 46	Un OE che gestisca strutture ospitanti utenti ex OP deve partecipare alla presente procedura aperta. Se si a quale oggetto deve partecipare.	<p>Qualunque OE ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti per erogare servizi sociosanitari nell'area della "salute mentale adulti" ha l'opportunità di presentare offerta per uno o più degli Oggetti di AQ.</p> <p>Se ritiene di partecipare relativamente agli interventi residenziali e semiresidenziali, la partecipazione alla gara e la scelta dell'Oggetto per cui presentare offerta non è determinata dal tipo e/o dal numero di utenti attualmente ospitati nella sede operativa per la quale si intende presentare offerta (l'AQ, infatti, non presenta Oggetti di gara riferiti a "utenti ex OP" o a specifiche categorie diagnostiche), ma è vincolata unicamente al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla SA a pena di esclusione ed esplicitati all'art. 1 del Disciplinare di gara. Pertanto, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del servizio di cui l'OE è Gestore nonché dell'ubicazione della sua sede operativa, questi potrà presentare offerta per uno o più degli Oggetti dal n. 1 al n. 41, scegliendolo con stretto riferimento alla descrizione di ciascuno di essi.</p> <p>A scopo esemplificativo si formulano tre ipotesi:</p> <p>1) se l'OE è in possesso di autorizzazione al funzionamento per il servizio di "Comunità Alloggio per la Salute Mentale" con capacità ricettiva di 12 posti letto e presenza di personale h 24 presso una sede operativa ubicata nell'ambito distrettuale Rimini potrà partecipare agli Oggetti n. 4 e n. 14;</p> <p>2) se l'OE è in possesso di autorizzazione al funzionamento per il servizio di "Comunità Alloggio per la Salute Mentale" con capacità ricettiva di 18 posti letto e presenza di personale h 24 presso una sede operativa ubicata nell'ambito distrettuale Cesena-Valle Savio potrà partecipare agli Oggetti n. 8 e n. 18;</p> <p>3) se l'OE ha presentato comunicazione di avvio dell'attività per la gestione di un servizio di Gruppo Appartamento per persone con esiti di patologie psichiatriche con presenza di personale per 9 h/g per 6 gg/sett presso una sede operativa ubicata</p>

		<p>nell'ambito distrettuale di Lugo può presentare offerta per l'Oggetto n. 36.</p> <p>Parimenti, l'OE che intende partecipare alla gara per “interventi di continuità di cura e di supporto alla persona nel passaggio dalla residenzialità all'abitare proprio” nonché per “interventi di progettazione ed attuazione di percorsi individualizzati di autonomia possibile”, utilizzerà le disposizioni di cui all'art. 1 del Disciplinare di Gara “Requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione” quale criterio per decidere se partecipare alla gara e per scegliere l'Oggetto (uno o più fra quelli dal n. 42 al n. 51) per cui presentare offerta, attenendosi alla descrizione di ciascuno di essi.</p> <p>Nella relazione tecnica di cui all'art. 5, busta B punto 1 del Disciplinare di Gara, l'OE, se ritiene, potrà dare evidenza della particolare esperienza professionale eventualmente maturata nel trattamento residenziale di utenti ex OP, come specificità del servizio offerto.</p>
<p>Quesito 47</p>	<p>Qualora un OE gestisca utenti inviati dal Dipartimento di Salute Mentale la cui retta risulta corrisposta in parte dal Servizio Sociale del Comune di Residenza e in parte dall'Asl deve partecipare alla presente procedura di gara per continuare nelle attività di cura.</p>	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il titolo della gara definisce esattamente come l'accordo quadro sia finalizzato all'affidamento, a più operatori economici, di interventi riabilitativi a rilievo sociosanitario per persone in cura presso i “Centri Salute Mentale” del DSNRP; ➤ l'art. 1 del disciplinare di gara prevede espressamente che gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro sono tutti quelli “aventi ad oggetto attività di co-progettazione e realizzazione dei singoli Progetti terapeutico riabilitativi individualizzati (PTRI) destinati ad utenti con disagio e disturbo psichico afferenti all'area della Salute Mentale Adulti, <u>in carico al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL della Romagna (di seguito DSMDP)</u>”; ➤ l'art. 19 del disciplinare di gara contempla espressamente l'ipotesi di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino/Comune; <p>risulta evidente che tutti gli interventi rivolti ad utenti che presentano queste caratteristiche rientrano nell'ambito di applicazione dell'AQ, a prescindere dalla fonte di finanziamento, tenuto anche conto di quanto stabilito dal DPCM 12.01.2017 – “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” - e delle quote di riparto della spesa ivi definite.</p>
<p>Quesito 48</p>	<p>Un OE, associato ad un Consorzio di cui all' art 45 lettera b) e c) di cui al d.lgs. 50/2016, che viene indicato dal Consorzio come esecutore dei servizi di uno specifico oggetto, può individualmente partecipare alla medesima procedura ma per oggetti diversi</p>	<p>Sì</p>

<p>Quesito 49</p>	<p>In seguito alla vostra risposta al quesito 24, relativo alla partecipazione di un'azienda ad un oggetto su cui presenti più servizi (2 o più), dove avete specificato che occorre "presentare, all'interno di un'unica busta A e di un'unica busta B, la documentazione specifica per tutte le strutture/sedi operative dei servizi in relazione ai quali concorre per lo stesso Oggetto...." siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>Per presentazione di documentazione specifica per tutte le strutture/sedi operative possiamo intendere che possiamo presentare una relazione tecnica differenziata per ogni servizio posseduto?</p> <p>Se è consentita la presentazione di una relazione per ogni servizio per cui si concorre all'interno del medesimo oggetto, il limite di pagine di 30 pagine si applica per ogni relazione (servizio), o va comunque rispettato il limite delle 30 pagine complessive?</p> <p>Nel caso in cui sia ammessa la presentazione di una relazione per ogni Servizio come verrà determinata l'assegnazione dei punteggi che deve essere necessariamente unica ed unitaria?</p>	<p>Come chiaramente indicato all'art. 1 punto 3) del disciplinare di gara ciò che differenzia l'offerta è il possesso di "una sede operativa ubicata nell'ambito territoriale di riferimento dell'Oggetto per cui si presenta offerta", ossia il possesso di una sede operativa <u>equivale ad un'offerta</u>.</p> <p>Pertanto se l'O.E. presenta offerta per <u>due o più sedi operative diverse</u> per lo stesso oggetto di AQ le due o più offerte concorrono separatamente alla valutazione di idoneità ed all'attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico qualitativo ed economico, in quanto le offerte plurime o alternative si riferiscono ad offerte che hanno come contenuto la medesima sede operativa.</p> <p>Per esemplificare sarebbe da ritenersi offerta alternativa, e come tale da escludersi ai sensi dell'art. 7 del disciplinare di gara, l'offerta che con riferimento alla medesima sede operativa presentasse due prezzi diversi o due relazioni tecniche diverse.</p> <p><u>Nel caso invece di due sedi operative diverse, ancorché concorrenti per il medesimo oggetto di AQ, si è in presenza di due differenti offerte, come tali ammissibili.</u></p> <p>Ciò premesso è evidente che la relazione tecnica di cui all'art. 7, busta B punto 1 del disciplinare di gara deve essere riferita ad ogni sede operativa/servizio per cui si presenta offerta e le 30 facciate riguardano ogni singola relazione. Per esemplificare se un l'O.E. presenta offerta per <u>due o più sedi operative diverse</u> per lo stesso oggetto di AQ deve presentare, all'interno della busta B, due relazioni distinte di lunghezza massima di 30 facciate cadauna o una relazione unica (della lunghezza massima di 30 facciate moltiplicate per il numero di sedi operative), che delimiti chiaramente al proprio interno le parti di relazione riferite a ciascuna sede operativa.</p> <p>In ragione della circostanza che in presenza di due o più sedi operative diverse, ancorché concorrenti per il medesimo oggetto di AQ, si è in presenza di due differenti offerte, l'assegnazione dei punteggi viene attribuita ad entrambe le offerte in maniera disgiunta, in base alla relazione tecnica e relativa offerta economica per ciascuna di esse presentate.</p> <p>L'O.E. che risultasse aggiudicatario di un oggetto di AQ per due o più sedi operative distinte entrerà a far parte dell'AQ per tutte le sedi operative aggiudicate.</p>
<p>Quesito 50</p>	<p>Sempre con riferimento alla vostra risposta al quesito 24, dove avete scritto che occorre "presentare, all'interno di un'unica busta C, offerte economiche distinte, e contrassegnate da numeri progressivi, per ciascuna delle strutture/sedi operative dei servizi in relazione ai quali concorre per lo stesso Oggetto, dalla lettura sembrerebbe che sia consentito presentare offerte plurime differenziate in relazione a ciascun servizio per cui si presenta offerta all'interno del medesimo oggetto, ad esempio</p>	<p>Trattandosi di due sedi operative diverse è corretto presentare due distinte e diverse offerte economiche. Vedi inoltre risposta al precedente quesito n. 49.</p>

	<p>partecipo all'oggetto 15 per 2 strutture e presento un'offerta economica di xxxx per la prima struttura e di YYYYY per la seconda;</p> <p>Al fine di dare una corretta interpretazione alla vostra risposta, chiediamo un chiarimento sul punto per evitare che si possano creare fraintendimenti relativi alla possibilità di presentare offerte differenziate per lo stesso oggetto.</p>	
<p>Quesito 51</p>	<p>Il disciplinare prevede a pag. 30 punto 5 la presentazione a carico di ogni concorrente di un unico cig, indipendentemente dal numero di oggetti per cui si partecipa, chiediamo però un chiarimento per l'ipotesi in cui alla gara si partecipi in diverse forme come già da voi ammesso, ad esempio l'azienda A per 2 oggetti partecipa singolarmente, per un altro oggetto quale soggetto di un RTI con l'azienda B e C ed in un altro oggetto ancora come azienda facente parte del consorzio D: riteniamo che nell'ipotesi descritta l'azienda A non possa preparare un unico bustone dove riporta i diversi oggetti per cui partecipa come prevede la procedura, ma debba presentare tanti bustoni (con all'interno specifiche buste A, B e C) quante sono le forme di partecipazione per cui si presenta, in questo caso è comunque sufficiente presentare un originale del CIG in una di dette buste e nelle altre inserire una copia conforme dello stesso?</p>	<p>Ai fini della partecipazione alla gara è consentita la partecipazione degli operatori economici nelle forme di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.</p> <p>Rientrano nella definizione di operatori economici, ai sensi dell'art. 45 sopra citato, i seguenti soggetti:</p> <p>a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;</p> <p>b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;</p> <p>c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.</p> <p>d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;</p> <p>e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;</p> <p>f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;</p> <p>g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.</p> <p>In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, ai sensi dell'art. 9, punto 3 del disciplinare di gara inoltre <i>"il pagamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici deve</i></p>

		<p><i>essere effettuato:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;</i>- <i>dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;</i>- <i>dal legale rappresentante di una delle imprese raggruppande/consorzianti, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta".</i> <p>Nel caso in cui un OE partecipi a diversi oggetti di AQ in diverse forme giuridiche soggettive, è consentito presentare l'originale della ricevuta di pagamento della contribuzione dovuta all'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23.12.2005, (v. art. 7 busta A, punto 5. del disciplinare di gara) all'interno della Busta A – documentazione amministrativa di uno degli oggetti per cui partecipa, inserendo copia conforme all'originale della medesima, attestata ai sensi del DPR 445/2000, nelle altre Buste A dei diversi oggetti ai quali pure partecipa, con forma giuridica diversa. Di tale circostanza deve essere data evidenza nella dichiarazione di conformità.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------